

REGOLAMENTO ISITITUZIONE MALCESINE PIU'

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 01.09.1998

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 09.08.2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 22.07.2010

TITOLO I - NATURA E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Obiettivi dell'Istituzione

1. L'Istituzione denominata "Malcesine Piu'" è costituita dal Comune di Malcesine ai sensi del **D. Lgs. 267 del 2000 e successive integrazioni** per l'esercizio di servizi pubblici senza rilevanza imprenditoriale aventi per oggetto attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale in particolare dell'attività turistica.

2. L'Istituzione "Malcesine Piu'" è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale ed è disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento inoltre da tutti i regolamenti emanati dal Comune di Malcesine ai sensi della leggi in vigore.

3. **ABROGATO**

4. L'Istituzione può aderire alle federazioni nazionali di categoria associate alla C.I.S.P.E.L.

Art. 2 - Finalità dell'Istituzione

1. L'Istituzione ha per fine:

la promozione e l'informazione turistica ed in particolare la promozione del Castello di Malcesine e di Malcesine stessa, attraverso iniziative promozionali in Italia ed all'estero, alla gestione di attività e servizi rivolti a promuovere lo sviluppo turistico; manifestazioni e spettacoli atti a valorizzare l'immagine del paese e di tutte le sue risorse naturali.

Per tali finalità, il Comune può concedere la gestione e/o l'uso di strutture ed uffici di proprietà o in uso dell'ente locale.

TITOLO II - ORGANI DELL'ISTITUZIONE - AMMINISTRAZIONE

Art. 3 - Organi dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore.

Art. 4 - Consiglio di Amministrazione

1.¹ L'Istituzione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

¹Il comma 1 è stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 22.07.2010.

Formulazione precedente: "L'Istituzione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente è nominato dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale e conformemente alle norme vigenti. Gli altri 2 membri sono nominati dal Sindaco: n. 1 in rappresentanza della maggioranza e n. 1 in rappresentanza della minoranza su indicazione dei Capigruppo di minoranza presenti in Consiglio Comunale.

Il Presidente è nominato dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale e conformemente alle norme vigenti.

Gli altri 4 membri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari sono nominati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, scelti preferibilmente all'interno delle associazioni.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, a qualsiasi titolo siano essi stati nominati, saranno dichiarati decaduti se risulteranno ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione stesso.

3. I requisiti per la nomina sono gli stessi previsti per l'eleggibilità a Consigliere Comunale (art. 60 D.Leg.vo 267/2000).

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica sino alla nomina dei successori che avverrà a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione: cessazione, sostituzioni e revoca

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tutta la durata del mandato legislativo dell'Amministrazione Comunale e comunque in riferimento ai principi di legge in vigore con eventuali modificazioni ed integrazioni.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dal mandato, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori, allorquando nel corso del **quinquennio** si verificano:

a) il rinnovo del Consiglio Comunale

b) le dimissioni o la cessazione della carica per qualunque causa di almeno **un componente**.

3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per altre cause, la sostituzione del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o di cessazione dalla carica al Protocollo Comunale. Le dimissioni sono irrevocabili e per le stesse valgono le stesse modalità previste per i Consiglieri Comunali. I nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

4. Il Sindaco con provvedimento motivato può revocare tutti gli amministratori ovvero alcuni di essi. Il provvedimento di regola comporta la nomina dei nuovi amministratori nei termini di cui al comma precedente.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede dell'Istituzione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

2. Esso è convocato dal Presidente. La riunione in casi particolari e per giustificati motivi di urgenza può essere convocato dal Sindaco, in questo caso, deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, da recapitarsi tramite servizio postale, agenzia autorizzata, telefax o direttamente a mezzo di personale della Istituzione, devono pervenire ai consiglieri almeno due giorni prima della riunione, nella loro residenza anagrafica, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente. In caso di urgenza, da motivare nell'avviso di convocazione, il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il voto è palese, fatti salvi i casi previsti dalla legge, sull'ordinamento delle autonomie locali.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Consiglieri, può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti delle associazioni economiche, culturali e sportive presenti ed operanti sul territorio comunale oppure altre persone estranee al Consiglio stesso nel caso si rendano necessari chiarimenti e delucidazioni relativi ad argomenti indicati nell'ordine del giorno.

5. I diritti di ciascun consigliere per ricevere le informazioni, utili all'esercizio del mandato sono stabiliti nel regolamento comunale del diritto d'accesso in vigore.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione: validità delle sedute e votazioni

1. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e disciplina la discussione e stabilisce le modalità di votazione.
2. **Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza di 2/3 dei suoi componenti.**
3. **Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con il voto di almeno 2/3 dei suoi componenti.**
4. **ABROGATO**
5. **ABROGATO**
6. Ciascun consigliere può far constare nel verbale il proprio voto e motivi del medesimo.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: redazione verbali, visione atti e rilascio copie

1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore o da un dipendente con funzioni di Segretario scelto dal Consiglio stesso.
2. Il Segretario verbalizzante compila i verbali delle sedute che debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
3. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore o da altro dipendente da lui delegato.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono inviate a cura del Direttore al Comune entro dieci giorni dalla loro adozione, per essere esposte all'Albo pretorio del Comune.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, del piano programma e del conto consuntivo con gli allegati di rito, sono approvate dal Consiglio Comunale nei termini di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune e comunque ai sensi delle norme legislative e regolamentari in materia di Contabilità pubblica in vigore.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: norme varie

1. I consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini entro il quarto grado.
2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene praticato il seguente trattamento:
 - Presidente: indennità mensile di carica pari al sessantacinque per cento di quella prevista per il Sindaco di Malcesine;
 - Vicepresidente: indennità del Presidente quando ne fa le veci dello stesso per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi;
 - Consiglieri: gettone di presenza nella misura e con le modalità stabilite per i consiglieri del Comune di Malcesine.
3. Il trattamento di missione da parte del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dalla legge n. 816/1985 e successive modificazioni ed integrazioni con oggetto "aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali".
4. L'amministrazione comunale provvederà alla stipula di polizze assicurative per il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione contro eventuali rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato nei limiti e modi stabiliti per gli Amministratori Comunali.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: compiti

1. Il Consiglio di Amministrazione nei limiti degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Comunale provvede:

- all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituzione dispone di tutti i poteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo che non siano per legge riservate al Presidente o al Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze attribuite per Legge:

- a) delibera il Bilancio preventivo annuale e pluriennale, il piano programma ed il conto consuntivo finanziario, economico, patrimoniale dell'Istituzione;
- b) delibera i piani di spesa e le delibere a contrattare per gli importi eccedenti le forniture e prestazioni in economia;
- c) stabilisce i programmi di spesa ordinaria e attività straordinaria per le varie manifestazioni agli inizi di ogni esercizio finanziario;
- d) promuove e coordina ogni attività prevista nelle finalità dell'Istituzione per tutto il periodo annuale e/o pluriennale;
- e) presenta all'Amministrazione Comunale proposte di modifica al presente Regolamento.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione: deleghe

1. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi temporanei o in via continuativa ai suoi componenti.

Art. 12 - Presidente dell'Istituzione: compiti

1. Il Presidente dell'Istituzione "Malcesine Più":

- a) è rappresentante Legale dell'Istituzione;
- b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione stesso nei rapporti con gli altri Enti ed Amministrazioni;
- c) assicura il buon andamento dell'Istituzione attuando gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- e) vigila sull'andamento dell'Istituzione e sull'operato del Direttore;
- f) dovrà riferire con relazione scritta almeno due volte all'anno da inoltrare al Sindaco, sui programmi ed eventuali aggiornamenti dell'Istituzione;
- g) adotta in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono, pena decadenza, essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione stesso nella sua prima adunanza per la sua ratifica e/o assunzione in atti dell'Istituzione;
- h) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Istituzione con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità malcesinese;
- i) dà le direttive e sovrintende al funzionamento degli uffici.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione delega un consigliere a Vicepresidente affinché lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo; tale delega deve in ogni caso essere conferita per iscritto e può essere revocata; di ciò ne deve dare comunicazione al Sindaco.

TITOLO III - DIREZIONE

Art. 13 - Direttore: attribuzioni al Direttore

1. a) Cura l'Istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e le correda con gli opportuni elementi istruttori; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consuntivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;

b) Redige i verbali delle sedute ed attende ad ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione; può incaricare un dipendente in caso di impedimento a partecipare alle riunioni sentito il Presidente dell'Istituzione;

c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;

2. Spetta al Direttore:

a) dirigere il personale, adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi istituzionali e per il loro organico sviluppo;

b) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Istituzione;

c) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

d) la conservazione dei vari locali destinati in uso all'Istituzione "Malcesine Più" ed alla tenuta ed aggiornamento dell'archivio dell'Istituzione stessa;

e) firma gli ordinativi di pagamento, le reversali di incasso;

f) predisporre tutte le determinazioni con gli atti connessi ed annessi alle stesse, compreso l'invio 10 giorni dalla loro adozione all'albo pretorio del comune per la pubblicazione.

g) il Direttore dovrà dare esecuzione a tutti i regolamenti del Comune, al fine di garantire efficacia e funzionalità a tutta l'attività dell'Istituzione;

h) il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Istituzione senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Sindaco.

i) il Direttore dovrà trasmettere nei tempi e con le modalità indicate dal Servizio di Ragioneria tutta la documentazione necessaria la regolare effettuazione degli adempimenti I.V.A., del sostituto d'imposta e di contributo a carico dell'amministrazione comunale.

Art. 14 - Nomina del Direttore

1. Il Direttore viene nominato dal Sindaco tra i dipendenti del Comune, sentito il Consiglio di Amministrazione, in possesso almeno della VII Qualifica Funzionale o classificazione professionale idonea ai sensi delle nuove disposizioni contrattuali per i dipendenti degli enti locali.

La nomina a Direttore dell'Istituzione viene conferita per la durata della legislatura amministrativa del Comune di Malcesine ed è rinnovabile.

2. Può essere nominato Direttore dell'Istituzione medesima anche il Segretario generale del Comune di Malcesine o una persona esterna all'amministrazione in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato ai sensi della legge 127/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.15 - Direttore: sostituzione

1. Il Sindaco sentito il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Comunale può procedere alla sostituzione e/o revoca del Direttore con provvedimento motivato.

2. In caso di assenza temporanea il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione può proporre all'Amministrazione Comunale la designazione temporanea di un Direttore in caso di assenza o di impedimento del titolare o in vacanza del posto.

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA - RISORSE UMANE

Art.16 - Personale dell'Istituzione

1. Il personale dell'Istituzione è inserito nell'Ordinamento Comunale degli uffici e dei servizi e lo stesso seguirà il contratto di lavoro dei dipendenti del Comune di Malcesine all'atto dell'esecutività del provvedimento di approvazione del presente atto.
2. Le assunzioni, la mobilità, indizione di concorsi, richiesta di autorizzazioni varie e tutto quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali, saranno gestite direttamente dagli organi e uffici comunali su proposta del Direttore e atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle competenze della Giunta Comunale in materia di organizzazione degli uffici e servizi comunali.
3. Gli oneri finanziari connessi alla gestione del personale saranno a carico dell'Istituzione e dovranno essere trasferiti all'Amministrazione Comunale mensilmente per la parte fissa degli emolumenti, mentre per la parte variabile il rimborso dovrà avvenire in base alla presentazione della rendicontazione del Servizio di Ragioneria del Comune.
4. Il Direttore può avvalersi di personale esterno, con contratto a termine, a tempo parziale, dopo aver esperito tutte le formalità in materia di personale e secondo le normative di legge.

Art.17 - Prestazioni offerte da terzi, associazioni e da formazioni sociali

1. Per l'espletamento della sua attività integrata, l'istituzione può avvalersi di formazioni sociali, assunzioni ed organizzazioni regolarmente istituite.
2. L'utilizzazione delle risorse di cui sopra, dovranno essere disciplinate da idonee convenzioni esonerando l'Istituzione ed il Comune di Malcesine da eventuali aggravii di ordine fiscale e di responsabilità penali, civili, contabili conseguenti.

TITOLO V - RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Art.18 - Indirizzi del Consiglio Comunale

1. L'Istruzione dovrà attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e nella gestione delle risorse umane agli indirizzi posti dal Consiglio Comunale e dagli ordinamenti attualmente in vigore, in sede di approvazione di bilancio revisionale annuale e pluriennale, e piano Programma

Art. 19 - Vigilanza sull'Istituzione

1. La vigilanza sull'Istituzione è esercitata dal Sindaco e dalla giunta Comunale.
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'Istituzione degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Ove si accertino, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, gravi disfunzioni nella conduzione dell'Istituzione, il Sindaco richiama formalmente gli Organi affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, il Sindaco previa informazione della Giunta e del Consiglio Comunale, adotta nei confronti degli Organi dell'Istituzione, dei responsabili, i provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 20 - Gestione dell'Istituzione

1. L'Istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 21 - Atti fondamentali dell'Istituzione

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione sono: bilancio annuale e pluriennale, il piano programma, le relative variazioni al bilancio finanziario, il conto consuntivo finanziario, economico e patrimoniale che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale nei tempi e modi di cui agli articoli successivi, fatti salvi le ulteriori integrazioni e modifiche.

2. Le variazioni al Bilancio finanziario dell'ente potranno essere approvate in via d'urgenza della Giunta Comunale entro 5 giorni dalla trasmissione dell'atto deliberativo, dovranno essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo Consiliare entro i 60 giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso a pena di decadenza.

Art. 22 - Rapporti finanziari con il Comune

1. L'Istituzione, dovrà rispettare gli indirizzi della Giunta Comunale, che stabilirà i mezzi finanziari e le strutture assegnate o da assegnare all'Istituzione; lo stesso determinerà le finalità e gli indirizzi, eserciterà la vigilanza e la verifica dei risultati di gestione; procederà alla copertura degli eventuali costi sociali con idonei provvedimenti amministrativi ai sensi delle normative in vigore.

Art. 23 - Copertura ulteriori oneri

1. Per la copertura di attività o servizi richiesti dal Comune, al di fuori della programmazione annuale o pluriennale, il Comune assegnerà un contributo straordinario occorrente alla copertura integrale dei costi fatta salva la verifica del consuntivo.

2. Nel provvedimento amministrativo relativo, la Giunta Comunale stabilirà le modalità per la rendicontazione che dovrà produrre l'Istituzione stessa agli uffici comunali prima di richiedere ulteriori finanziamenti ordinari e straordinari.

Art. 24 - Beni dell'Istituzione e capitale di dotazione

1. Ad disposizione dell'Istituzione ci sono i beni mobili e immobili e loro annessi assegnati in dotazione.

2. Il Patrimonio immobiliare e mobiliare, deve essere aggiornato dall'Istituzione annualmente, previa compilazione dello stato patrimoniale e comunicazione al settore Ragioneria e patrimonio del Comune che lo inseriranno nelle scritture contabili generali dell'Ente come previsto dal decreto legislativo n. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute o che interverranno per Legge.

Art. 25 - Investimenti dell'Istituzione

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti l'Istituzione provvede:

- con i fondi all'uopo accantonati;
- con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, del Comune e di altri Enti locali o da Associazioni private e da Enti pubblici economici e da Privati cittadini;
- con i fondi affidati dal Comune nella gestione ordinaria;
- con l'Incremento eventuale del fondo di dotazione conferito dall'Amministrazione comunale di Malcesine.

2. L'Amministrazione comunale di ciò ne deve essere informata mediante il piano programma collegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Art. 26 - Tariffe

1. Le tariffe e i prezzi dei servizi forniti dall'Istituzione debbono, nel complesso, assicurare la copertura integrale di tutti i costi, ivi compresi quelli relativi agli ammortamenti ed accantonamenti calcolati secondo corretti principi contabili.

2. L'Istituzione deve tener conto degli indirizzi generali in materia di tariffe e prezzi formulati dal Comune ed inseriti nel piano programma e rideterminati o rivisti in fase gestionale dalla Giunta Comunale.

Art. 27 - Entrate

1. Le entrate del bilancio dell'Istituzione "Malcesine Più" sono costituite:

- a) dal contributo del Comune di Malcesine commisurato ai compiti di Istituto ed alle esigenze programmatiche;
- b) dalle entrate di cui alle tariffe dall'art. 27
- c) dalle entrate eventuali che potranno pervenire all'Istituzione nell'esercizio di attività espositive e culturali o per elargizioni di enti pubblici, economici e non, da altre entrate previste nelle finalità dell'Istituzione.

Art. 28 Bilancio di Previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'adozione del bilancio comunale. Esso deve risultare in pareggio. Il pareggio sarà perseguito attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese, compresi i trasferimenti. Qualora il Direttore dell'Istituzione non provveda per tempo alla compilazione del bilancio o il Consiglio di Amministrazione, senza fondati motivi, non lo deliberi entro i termini di cui sopra, l'Amministrazione Comunale designerà un Commissario ad acta per la predisposizione dello stesso che verrà approvato dalla Giunta Comunale

2. Per l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale emanerà direttive ed indirizzi generali per la gestione che dovranno essere recepiti dall'Istituzione stessa

Art. 29 - Conto consuntivo

1. Al conto consuntivo finanziario economico e patrimoniale è annessa una relazione sui risultati economici della gestione in relazione alle finalità sociali e morali della Istituzione.

Art. 30 - Il tesoriere

1. Il tesoriere del Comune esercita anche le funzioni di tesoriere della Istituzione.

Art. 31 - Appalti e forniture, spese in economia

1. L'Istituzione per il tramite, il suo Direttore dovrà procedere agli appalti, alle forniture, agli acquisti di beni, per il funzionamento dell'Istituzione secondo i criteri e le modalità dei regolamenti comunali in vigore (Regolamento di Contabilità e Contratti)

Art. 32 - Responsabilità

1. Per gli Amministratori, il Direttore e il personale dell'Istituzione si osservano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Direttore è altresì responsabile del rispetto della legislazione vigente relativa alla gestione dell'Istituzione con particolare riferimento a quanto attiene al criterio di economicità, efficienza ed efficacia ed all'applicazione delle normative tariffarie nonché per gli atti emanati dall'Istituzione nel rispetto delle vigenti normative fiscali e previdenziali

Art. 33 - Azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione è promossa dal Sindaco con atto motivato.
2. L'azione di responsabilità contro il Direttore e il personale è promossa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata.

Art. 34 - Partecipazione, informazione e rapporti con i cittadini

1. L'Istituzione ha il dovere di promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva dei fruitori dei servizi in ordine al funzionamento ed all'erogazione dei servizi stessi, ed in particolare:
 - a) assicurare che ai reclami dei fruitori dei servizi sia data risposta;
 - b) prendere in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini;
 - c) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di cittadini;
 - d) curare i rapporti con le Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi;
 - e) predisporre pubblicazioni divulgative in ordine ai servizi di istituto.
2. Per l'attuazione delle attività di cui al punto 1. l'Istituzione si avvarrà obbligatoriamente delle norme regolamentari comunali.

Art. 35 – Ricerca sui servizi

1. L'Istituzione deve periodicamente acquisire informazioni sul livello di gradimento dei servizi forniti al fine di porre in essere tempestivamente le variazioni ai programmi di attività che si rendessero necessarie od opportune, dando comunicazione di ciò al Sindaco del Comune.

Art. 36 -Revisione contabile

1. Il controllo e la revisione della gestione economico-finanziaria dell'Istituzione sono esercitati, ai sensi dell'art. 23, n. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dal Revisore dei Conti del Comune stesso.
2. Il Revisore può partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale delle sue eventuali osservazioni o rilievi. Il Revisore deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed esprimere il parere preventivo obbligatorio sulle relative proposte di deliberazione.
3. Esprimere parere preventivo obbligatorio sulle variazioni al Bilancio di Previsione e piano programma.
4. Effettuare trimestralmente le verifiche di cassa agli agenti contabili individuati, con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.

Art. 37 - Finanza e contabilità

1. Per la contabilità dell'Istituzione si applicano le norme di cui al regolamento comunale di contabilità adottato ai sensi del decreto legislativo n. 77/95 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 38 - Norme transitorie e finali – decorrenza

1. L'Istituzione "Malcesine Piu" dovrà rispettare tutti i regolamenti del Comune di Malcesine in vigore ed eventuali adozioni come previsto dalle normative in vigore.

2. Il Comune procederà all'inserimento del personale assunto dall'Istituzione "Malcesine Più nell'organico del comune di Malcesine in base alla normativa vigente in materia di personale degli enti locali, eventuali successive assunzioni dovranno essere inserite nel piano triennale comunale
- 3 Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente.
4. Per ogni altro adempimento si rimanda ai regolamenti comunali ed alle leggi conseguenti.